

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, CARCARINO, MARINO
e MANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Indennità di maternità alle casalinghe, disoccupate, studentesse e alle donne non aventi diritto ad altri trattamenti allo stesso titolo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito parlamentare sul riconoscimento del valore sociale della maternità mosse i primi passi durante i lavori dell'Assemblea Costituente.

Le deputate Maria Federici, Angelina Merlin e, in particolare, Teresa Noce, proposero - pur con analisi e valutazioni tra loro diverse - una novità fondamentale: il riconoscimento che «la maternità è una funzione sociale che interessa tutta la collettività, non solo la madre o la famiglia, e lo Stato deve predisporre una tutela e una protezione efficace» (intervento dell'onorevole Teresa Noce alla seduta della III Sottocommissione, 13 settembre 1946).

La Costituzione ha garantito la protezione della maternità e la prima legge (n. 860) per la «tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri» risale al 26 agosto del 1950 e fu rivista nel 1971 con l'approvazione della legge n. 1204 che tutela la maternità di tutte le lavoratrici dipendenti.

Nel dicembre del 1987 è stata approvata all'unanimità la legge n. 546 che riconosce alle lavoratrici autonome, i diritti previsti per le lavoratrici dipendenti.

Tuttavia la maternità rappresenta un valore generale, è un diritto di cittadinanza sociale che lo Stato deve riconoscere a prescindere dalla collocazione professionale delle donne.

Oggi l'atteggiamento culturale e sociale delle donne e delle coppie rispetto alla scelta della procreazione rappresenta sempre più una assunzione di piena responsabilità, di consapevolezza del valore e della ricchezza umana e sociale data da un figlio desiderato. Questi atteggiamenti si scontrano con gli aspetti sociali e produttivi che, tendenzialmente, considerano la maternità un vincolo alla piena realizzazione extra-domestica della donna o un fatto ancora esclusivamente privato. A questo proposito va ricordato che le politiche pubbliche rivolte alla

primissima infanzia si sono realizzate solo in alcune aree del centro-nord Italia.

Pertanto non è più rinviabile l'esigenza di affermare nella legislazione italiana una nuova scala di valori che riguardino il rapporto tra il tempo del lavoro produttivo e il tempo della riproduzione sociale, il livello, la diffusione dei servizi e la loro organizzazione, la politica dei trasferimenti monetari, al fine di costruire per la maternità una vera cittadinanza sociale: un reale sostegno alle libere scelte procreative si concretizza attraverso la capacità dello Stato di fornire a tutte le cittadine adeguati supporti sanitari, sociali ed economici.

È prioritario che sul piano legislativo si colmino le disparità esistenti tra le lavoratrici e le donne in condizione non professionale: casalinghe, studentesse, disoccupate.

Il presente disegno di legge si prefigge di superare tale disparità e prevede una indennità di maternità alle casalinghe, alle disoccupate e alle studentesse.

Pur considerando indispensabile che la tutela della salute della madre e del bambino debba essere garantita attraverso qualificate prestazioni sociali e sanitarie collettive, all'articolo 1 si dà alla donna la possibilità di disporre di un'erogazione monetaria. Con l'articolo 1 si vuole garantire alle donne che non dispongono di alcuna altra forma di tutela o indennità, una risorsa economica autonoma, limitatamente al periodo pre e post-parto.

Lo stesso articolo fissa il contributo *una tantum* in due milione di lire, rivalutabile annualmente su base ISTAT.

La stessa cifra è prevista in caso di adozione o affidamento pre-adoattivo (articolo 3).

Il contributo sarà corrisposto sulla base delle domande che le donne aventi diritto

presenteranno ai loro comuni di residenza (articolo 2). Con questa procedura si delinea l'esercizio di un diritto attraverso modalità burocratiche assai semplificate. Si è scelto il comune quale erogatore del contri-

buto finanziario in ossequio agli indirizzi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che assegnano ai comuni la titolarità delle funzioni di sicurezza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Destinatario e misura dell'indennità)

1. Riconoscendo il valore sociale della procreazione e al fine della migliore tutela della salute della madre e del bambino, a ogni donna non avente diritto ad alcuno dei trattamenti indicati nell'articolo 4, a partire dal 1° gennaio 1996, per l'intero periodo che va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi la data effettiva del parto viene corrisposta una indennità di maternità di lire due milioni, rivalutabile annualmente secondo l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 2.

(Termini e modalità della domanda)

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta da parte del comune di residenza a seguito di domanda dell'interessata, da presentarsi a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché la dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante la inesistenza del diritto all'indennità di maternità per qualsiasi titolo per l'intero periodo di cui all'articolo 1 e la inesistenza del diritto ai trattamenti di cui all'articolo 4.

3. L'indennità di cui all'articolo 1 viene corrisposta in unica soluzione dal comune di residenza entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. L'indennità di cui all'articolo 1 spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

Art. 3.

*(Indennità in caso di adozione
o di affidamento preadottivo).*

1. L'indennità di cui all'articolo 1, nella misura e nel termine previsto, spetta anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al suo comune di residenza entro il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonea dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, la inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo, per l'intero periodo di cui all'articolo 1, la inesistenza del diritto ai trattamenti di cui all'articolo 4, e la data di effettivo ingresso nella famiglia del bambino.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata anche copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Art. 4.

(Incompatibilità con altri trattamenti)

1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546.

Art. 5.

1. La legge finanziaria deve prevedere annualmente a favore dei comuni un contributo ordinario finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il contributo è fissato con riferimento al numero dei parti delle destinatarie dei trattamenti di cui all'articolo 1 avvenuti nel corso del secondo anno precedente a quello di trasferimento.

3. Per gli anni successivi, i comuni presentano al Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione anagrafica comprovante l'effettivo numero dei parti, degli aborti patologici o terapeutici e delle adozioni che hanno usufruito delle tutele di cui alla presente legge con indicazione delle somme corrisposte.

4. Il Ministro dell'interno determina ogni anno la misura del contributo ordinario di cui al comma 1 del presente articolo sulla base dei dati pervenuti; contestualmente, per quanto riguarda gli esercizi precedenti, provvede altresì ai relativi conguagli.

Art. 6.

1. Il diritto alle indennità previste dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dalla domanda.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in base annua in lire 320 miliardi per gli anni 1996 e seguenti, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

